

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 110}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZAFFANELLA, FERRARI, SAVOLDI

Presentata il 30 maggio 1972

Riliquidazione delle pensioni di invalidità a favore dei pensionati che hanno continuato a prestare opera retribuita

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, che portò ad una prima revisione dei criteri di pensionamento riguardanti i lavoratori subordinati rientrati nella assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, stabilendo il collegamento della pensione alla media retributiva dell'ultimo triennio di lavoro, escluse, come è noto, dal beneficio del collegamento tutti coloro che avevano ottenuto la pensione con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968.

Si fece allora eccezione soltanto per i titolari di pensioni di anzianità che non avessero già raggiunto al 1° maggio 1968 l'età della pensione di vecchiaia.

A questi ultimi fu concessa la possibilità di riliquidazione della pensione con le nuove norme al raggiungimento dell'età predetta, sempreché, ovviamente, gli interessati potessero far valere ulteriori periodi di contribuzione successivamente alla data di decorrenza della pensione originaria.

L'esclusione dei benefici della nuova legge, anche nei riguardi di coloro che dopo il 1° maggio 1968 avevano continuato a lavorare, provocò notevoli reazioni da parte degli interessati che si vedevano inclusi nella nuova

disciplina soltanto per contribuire al finanziamento del nuovo sistema pensionistico, sia per il parziale divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dal decreto del 1968, sia per l'aumento dei contributi che il medesimo decreto comportò.

Tra i diversi motivi che indussero le Camere a riesaminare il decreto del 1968 per giungere alla legge 30 aprile 1969, n. 153, notevole rilievo ebbero certamente le reazioni negative suscitate dal provvedimento del 1968 tra i pensionati che continuavano a lavorare e si vedevano esclusi dai nuovi benefici.

Con la richiamata legge del 1969 si eliminarono alcune delle sperequazioni determinate dal decreto del 1968 ed in particolare:

a) la possibilità di riliquidazione con le nuove norme e quindi con il collegamento alla retribuzione dell'ultimo periodo di lavoro fu estesa a tutti i pensionati di anzianità che avevano continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi, ivi compresi quindi coloro che avevano compiuto l'età della pensione di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968;

b) si dette la possibilità, con l'articolo 13 della nuova legge, ai pensionati di vecchiaia che avevano continuato a prestare ope-

ra retribuita alle dipendenze di terzi ininterrottamente dalla data di decorrenza della pensione fino a data successiva all'entrata in vigore della nuova legge, di optare per la riliquidazione della pensione con le nuove norme, salvo rinuncia alle quote di pensione già godute dal 1° maggio 1968 fino alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro.

Nulla si prevede in favore dei pensionati di invalidità che avevano continuato a lavorare dopo il 1° maggio 1968.

Si tratta di assicurati dell'INPS che hanno contribuito e contribuiscono al finanziamento del nuovo regime pensionistico, per cui appare assolutamente ingiustificabile la loro esclusione da qualsiasi beneficio.

Con l'allegata proposta di legge si mira ad eliminare le sperequazioni che ancora permangono nel campo degli assicurati INPS, tenuto presente che le norme che escludono dalla riliquidazione i pensionati di invalidità con le nuove norme appaiono di assai dubbia costituzionalità e possono dar luogo a vertenze giudiziarie il cui esito difficilmente potrebbe essere sfavorevole agli interessati.

Si tenga a questo proposito presente che già il tribunale di Genova ha riconosciuto ad alcuni pensionati di invalidità il diritto alla liquidazione della pensione di anzianità a seguito del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione, indipendentemente dal beneficio già ottenuto dagli interessati con il riconoscimento della pensione di invalidità.

Con l'articolo unico della legge proposta si mira a dare una sistemazione definitiva alla questione della trasformazione della pensione

di invalidità in pensione di vecchiaia o in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di età o contributivi previsti dalle disposizioni vigenti.

In realtà la legge in vigore non stabilisce esplicitamente che il pensionato di invalidità debba rimanere tale, vita natural durante.

In passato la questione non si pose in quanto con il sistema del calcolo della pensione in base alle marche, all'età della pensione di vecchiaia le prestazioni erano esattamente della medesima misura, sia che l'assicurato avesse in precedenza beneficiato della pensione di invalidità, sia che tale pensione non fosse stata mai ottenuta.

Con il nuovo sistema di pensionamento invece, nel caso che un lavoratore ottenga in giovane età la pensione di invalidità e quindi benefici per i pochi anni di contribuzione del solo minimo di pensione, il proseguimento dell'attività lavorativa fino ai 60 anni comporta soltanto la riliquidazione di supplementi di pensione calcolati in base alle marche. In sostanza ancora nel duemila vi saranno lavoratori che raggiunti i 60 anni di età, e avendo lavorato per i prossimi trenta anni, avranno una pensione calcolata con il vecchio sistema delle marche che con la nuova legge si intendeva sostanzialmente abolire.

Si tenga presente che in quasi tutti i paesi europei (e vi è quindi un problema di armonizzazione delle norme previdenziali in relazione agli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti della CEE) la pensione di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia all'età prestabilita e si fa luogo quindi a una riliquidazione delle prestazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, i quali abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi successivamente al 30 aprile 1968 e abbiano raggiunto i requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia e i requisiti di contribuzione previsti per la pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno facoltà di chiedere la trasformazione della pensione d'invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità, in quest'ultimo caso quando sussistano anche le altre condizioni previste dal già citato articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La trasformazione di cui al precedente comma comporta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, la riliquidazione della pensione secondo le norme di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153, salvo che l'età prevista per la pensione di vecchiaia sia stata raggiunta in data anteriore al 1° gennaio 1969, nel qual caso la misura delle nuove prestazioni sarà determinata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e con applicazione dell'aumento previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153.